

La malattia latente del lavoratore non è concausa del danno biologico da demansionamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10138 del 26 aprile 2018, ha stabilito che ai fini del risarcimento del danno biologico sofferto dal lavoratore a seguito del demansionamento subito, non rileva la naturale predisposizione alla malattia psichica poi sviluppatasi a seguito della decisione datoriale.

.....

Secondo la Suprema Corte il dipendente demansionato che sviluppa una psicosi, deve essere risarcito anche se predisposto a sviluppare malattia, in quanto detta predisposizione non può essere usata dal datore di lavoro per escludere la propria responsabilità dell'insorgere della malattia stessa.

Il fatto

La controversia nasce dal ricorso con cui un lavoratore adiva il tribunale del lavoro, affinché gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno biologico cagionato dopo la revoca da parte della datrice di lavoro (nello specifico, l'Inps) dell'incarico di posizione organizzativa e l'assegnazione di mansioni meramente impiegatizie, da svolgersi alle dipendenze di un responsabile dell'area di livello inferiore e prive di qualsiasi profilo di responsabilità. In seguito al demansionamento il dipendente aveva sviluppato una psicosi. Il lavoratore leggeva sia in primo grado che nel grado di appello una pronuncia a lui favorevole, in quanto era stato accertato che le mansioni assegnate al dipendente dopo la revoca della posizione organizzativa erano nettamente inferiori a quelle di inquadramento e quindi in contrasto con la declaratoria contrattuale propria del profilo di appartenenza. Il datore di lavoro proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che il lavoratore fosse predisposto a sviluppare una malattia psichica, ciò attestato da una relazione tecnica d'ufficio, e come tale da considerarsi come concausa della manifestazione del danno biologico sofferto. Inoltre, mancando prova "del nesso di causalità tra i comportamenti datoriali ed il danno patito dal lavoratore", tale predisposizione doveva essere intesa quale unica "determinante dell'evento".

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

In motivazione i Giudici di legittimità condividevano la decisione dei giudici di merito, affermando che non è corretto l'assunto secondo cui la predisposizione personale alla malattia psichica sarebbe da intendere come concausa del manifestarsi del danno, dato che nulla autorizza ad affermare che la situazione di latenza della patologia si sarebbe conclamata in danno, senza il ricorrere dei fattori scatenanti afferenti alla vicenda penalistica e lavorativa puntualmente valorizzati dalla corte d'appello.

In particolare, proseguivano gli Ermellini, la citata corte, avendo con la sentenza non definitiva già accertato il comportamento dequalificante, ha ovviamente tratto la conclusione della ricorrenza del nesso concausale, tra le vicende penalistiche/lavoristiche e la manifestazione del danno, concludendo poi in termini giuridici per la piena responsabilità datoriale verso il lavoratore, secondo il principio di equivalenza delle concause.

E' quindi palese, concludeva la Corte, che, da quest'ultimo punto di vista, il motivo di ricorso per cassazione si basa su un presupposto, ovvero sia il mancato accertamento di nesso causale tra comportamento datoriale e danno, che è erroneo, in quanto l'accertamento di quel nesso vi è stato e neppure sono stati spesi effettivi argomenti logici atti a porne in dubbio la fondatezza.

Per tutto quanto esposto il ricorso veniva respinto.

In definitiva

Con la sentenza qui in commento, la Suprema Corte afferma che in relazione al risarcimento da danno biologico nulla autorizza ad affermare che la situazione di "latenza" di una patologia accertata (dal CTU, ndr.) si concluda in danno, senza il ricorrere dei fattori scatenanti legati al vissuto lavorativo del dipendente, in quanto, come nella fattispecie, il danno manifestatosi è da riportare anche al "vissuto persecutorio" in sede di lavoro. Ed è proprio rispetto a questo "vissuto" che si può riconoscere il nesso causale con il pregiudizio alla salute.